

Torino, 6 gennaio 2012

Cari colleghi e appassionati di pallacanestro,

ieri sono terminati i 6 mesi di inibizione che mi sono stati sanzionati il 5 luglio 2011 dal giudice sportivo regionale. Da oggi posso ricominciare a fare ciò che l'art. 13 del Regolamento di Giustizia FIP (disponibile all'indirizzo http://www.fip.it/public/statuto/rg_2011_2012.pdf) mi ha finora impedito, ovvero tesserarmi e partecipare ad allenamenti e partite per una o più società, partecipare a riunioni e attività del CNA, organo federale al quale appartengo con le qualifiche di allenatore nazionale e formatore, ed infine rilasciare dichiarazioni alla stampa, alle quali questa lettera aperta è chiaramente assimilabile. Vorrei approfittarne per dare il mio punto di vista su una vicenda sulla quale sono stato finora forzatamente in silenzio.

L'inibizione mi è stata sanzionata per aver trasgredito gli articoli 2 e 39 del regolamento prima citato, in quanto, secondo gli organi di giustizia federale, avrei diffamato via e-mail un altro tesserato, usando espressioni lesive della sua onorabilità. Il tesserato in questione si è rivolto alla Procura Federale, che da gennaio 2011 ha prodotto un'indagine a mio carico, conclusa con il deferimento del 1 giugno 2011 al giudice sportivo regionale, come testimoniato dal documento http://www.andreanicaastro.it/2011.06.01_deferimento_della_procura.pdf. Il regolamento e le consuetudini impongono al giudice di analizzare il caso ed esaminare con rigore e imparzialità le ragioni dell'accusa e della difesa, ed infine applicare un'eventuale sanzione, prevista nel Titolo III del suddetto regolamento, motivandola come previsto negli articoli 46 e 47 RG.

Mi sono presentato davanti al giudice la mattina del 5 luglio 2011, terminando la mia deposizione intorno alle ore 11 e consegnando un ulteriore documento di 4 pagine con approfondimenti e valutazioni a mia difesa. Poco dopo le ore 15, quindi pochissime ore dopo la deposizione, ho ricevuto la sanzione già protocollata e scansata elettronicamente, pubblicata su questo link: http://www.andreanicaastro.it/2011.07.05_sanzione_del_giudice.pdf. Lascio al lettore ogni personale interpretazione su tale tempistica. Com'è evidente leggendo il testo, la decisione del giudice non contiene motivazioni specifiche a sostegno della quantificazione della sanzione, eccezion fatta per quelle palesemente ricopiate dal deferimento della Procura prima citato e linkato, e per altre motivazioni vaghe e generiche sulla sua considerazione di aggravanti e attenuanti, senza specificare quante né quali, nonostante nelle memorie a mia difesa io avessi descritto in modo dettagliato e trasparente tutti i termini della vicenda, allo scopo di ricondurla entro binari coerenti con la reale portata dei fatti.

Tralascio in questa sede ogni valutazione sul clima con cui si è svolta la mia deposizione, perché non ho testimonianze neutrali né prove a riguardo. È comunque noto e oggettivo come il giudice sia in carica dal 1999, fatto provato a pag. 17 della newsletter "Assist" di febbraio 2009 (<http://www.fip.it/public/13/1746/assist%20numero%205.pdf>), e come dal 2001 l'ufficio tecnico, dal quale l'ufficio giustizia dipende, sia diretto proprio dal tesserato che avrei diffamato, come testimonia il suo curriculum, pubblicamente disponibile sul sito del comitato regionale FIP (<http://www.fip.it/piemonte/DocumentoDett.asp?IDDocumento=11519>). Di questa oggettiva e documentata realtà, sebbene non contraria ad alcuna norma regolamentare, lascio al lettore ogni opportuna interpretazione.

Nonostante l'estrema celerità nella decisione, lo stringato comunicato ufficiale sulla mia sanzione è stato pubblicato il 20 luglio 2011, ossia ben 15 giorni dopo la comunicazione privata della stessa (<http://www.fip.it/piemonte/DocumentoDett.asp?IDDocumento=39414>), alla vigilia della mia deposizione di ricorso in appello presso la commissione giudicante regionale. Per il ricorso avevo tempestivamente presentato domanda nei termini (entro 48 ore dalla sanzione), allegando la ricevuta del pagamento della tassa di € 150, il cui rimborso integrale o parziale sarebbe avvenuto in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso.

In sede di appello, nel pomeriggio del 21 luglio, ho deposto in presenza di un mio legale di fiducia, in precedenza attivo solo come consulente a distanza, a garanzia di una procedura corretta, tanto sul piano formale quanto su quello dei contenuti. Anche in questo caso, in assenza di prove e testimonianze, ometto ogni valutazione sul clima con cui si è svolta questa seconda discussione. L'esito del mio ricorso, discusso dalla commissione giudicante regionale la sera stessa, è stato pubblicato l'indomani, nelle prime ore del mattino, sul sito del comitato regionale FIP (<http://www.fip.it/piemonte/DocumentoDett.asp?IDDocumento=39448>), e solo dopo le 12.30 mi è stato privatamente recapitato via e-mail dal presidente della commissione. Su questo episodio ho ricevuto e accettato le scuse telefoniche del presidente del comitato regionale Giorgio Mapelli.

Il mio ricorso, sembra inutile dirlo, è stato respinto totalmente dalla commissione. Una magra consolazione è stata la non unanimità della decisione, avvenuta a maggioranza, quindi presumibilmente con 2 voti favorevoli e 1 contrario, su un totale di 3 membri. Come conseguenza, la commissione ha comunque disposto l'incameramento dell'intera tassa di € 150. Il testo prodotto dalla commissione, esaustivo e formalmente impeccabile, motiva la propria decisione, rispetta l'autonomia del giudice nella libera determinazione della sanzione, ma cita un'aggravante a mio parere non ammissibile, riguardante l'ipotesi di diffusione della presunta diffamazione a mezzo stampa o altro analogo mezzo di diffusione (art. 19 RG comma [5] lettera f), quale una e-mail a mio avviso non è, essendo diretta ad un numero limitato di fruitori, dei quali tra l'altro il destinatario delle mie critiche faceva parte, e omette fra le attenuanti quella a mio parere fondante di tutta la vicenda, legata alla dettagliata contestualizzazione dell'evento (art. 19 RG comma [4] lettera a) e riguardante i fatti occorsi dall'estate 2009 in poi, dettagliatamente descritti nella documentazione fornita. L'unica attenuante implicitamente citata riguarda il mio curriculum sportivo ed etico: in 26 anni di attività come giocatore e 11 come allenatore non ho mai concluso anzitempo una partita per espulsione o per somma di falli tecnici. Questo fatto stona non poco con una inibizione per 6 mesi, adeguata a fatti di ben altra gravità. Nella valutazione di attenuanti e aggravanti, la commissione ha così operato una equivalenza che ha portato alla conferma della sanzione di primo grado, con valore definitivo, non essendo previsto un giudizio di terzo grado, che corregga gli eventuali errori evidenziati nei primi due, se non appellandosi all'Alta Corte di Giustizia del CONI, alla quale potrei ricorrere, ma sostenendo costi decisamente gravosi.

Il risultato di questa vicenda giudiziaria, certamente istruttiva sul piano culturale, è coinciso con la rescissione del contratto appena firmato con la Libertas Moncalieri per la conduzione tecnica della prima squadra nel campionato di serie B nazionale e con la temporanea interruzione della mia attività di formatore CNA. L'inibizione mi ha impedito di assolvere al più elementare diritto, dovere e piacere di qualunque allenatore: quello di partecipare alle riunioni di aggiornamento tecnico PAO, nonostante il mio impegno profuso dal 2005 al 2009 nell'organizzazione di eventi formativi per gli allenatori della provincia di Torino e di tutto il Piemonte, realizzando così un grottesco contrappasso di sapore dantesco.

A questo punto dovrei entrare nel merito dei fatti occorsi dall'agosto 2009 in poi, noti i quali sarebbe possibile spiegare le mie affermazioni di forte dissenso, purtroppo giudicate diffamatorie dalla Procura Federale in sede d'indagine, dal giudice sportivo in primo grado e dalla commissione giudicante in appello. Non voglio né posso farlo in questa sede, nonostante una parte dei fatti siano già noti ai più curiosi fra gli addetti ai lavori e alle persone a me più vicine. Ci saranno altri tempi e altre sedi per farlo. Ciò che conta è che oggi torno ad essere potenzialmente attivo come allenatore e come formatore. Ringrazio alcuni colleghi e appassionati per la concreta vicinanza e solidarietà. Altri mi hanno riservato solo imbarazzato silenzio o solidarietà finta e di facciata, senza approfondire le reali motivazioni che hanno portato a questa istruttiva vicenda.

Buona pallacanestro a tutti e arrivederci sui campi!

Andrea Nicastro
andreacoach@gmail.com